



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

TRIBUNALE FEDERALE

P.D. 5F/2017

T.F. 14/2017

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto dai Signori:

Avv. Antonella Terranova

Presidente

Avv. Francesco Paoletti

Componente

Avv. Cristiano Novazio

Componente est.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

In merito all'atto di deferimento adottato in data 06 ottobre 2017 ai sensi dell'art. 53 del Regolamento di Giustizia dal Sostituto Procuratore Avv. Francesco Siccardi nei confronti dei tesserati Signori Giovanni Porta e Pierangelo Marchini

FATTO

A seguito di un esposto presentato dal Sig. Emidio Lozzi nei confronti del Sig. Giovanni Porta e del Sig. Pierangelo Marchini, al tempo rispettivamente Presidente e Vice Presidente del Golf Club Lanzo, il Sostituto Procuratore Federale, Avv. Francesco Siccardi, in data 6 ottobre 2017, deferiva al Tribunale Federale i predetti Signori per non avere gli stessi ritenuto valida, ai fini dell'assegnazione del Premio Score d'Oro, riservato a tutti i soci del Golf Club Lanzo, la gara del 7 ottobre 2015 e per non aver osservato le norme regolamentari previste per tale Premio. Conseguentemente, il Sostituto Procuratore chiedeva a codesto Tribunale di infliggere al Sig. Giovanni Porta e al Sig. Pierangelo Marchini la sanzione disciplinare dell'ammonizione.

Nell'atto di deferimento veniva esplicita la dinamica di due diversi fatti:

1) la gara del 29 settembre 2015, valida per l'assegnazione del Premio Score d'Oro, veniva rinviata a quella del 7 ottobre 2015, il cui punteggio non era tuttavia stato considerato a fini del

citato Premio. Secondo il Signor Lozzi, la gara era stata artatamente annullata per favorire altro concorrente, nella specie il Signor Bortone.

Il Club si era invece giustificato affermando che *“lo spostamento di una gara oltre al termine fissato dal Regolamento (per le gare valide ai fini del premio considerato) comporta la relativa esclusione della gara dal calcolo del premio, sicché rimaneva il risultato che vedeva prevalere il Bortone su Lozzi”*.

Sulla questione della validità della gara si pronunciavano i giudici sportivi, in particolare in ultima istanza la Corte Sportiva d'Appello, che sul rilievo che la gara del 29 settembre 2015 non era stata annullata ma semplicemente rinviata al 7 ottobre 2015, ha affermato che *“non si comprende perché il Comitato di Gara abbia stilato la classifica finale prima che l'ultima gara venisse disputata”* e conseguentemente ha accolto l'appello, disponendo che la classifica fosse rifatta tenendo conto della gara del 7 ottobre 2015 (con conseguente assegnazione del Premio a Lozzi).

2) il Sig. Lozzi contestava poi un presunto illecito addebitatogli in occasione di una gara che ha comportato in primo luogo la squalifica dalla competizione e la successiva denuncia alla Federazione che ha originato un procedimento chiuso con una archiviazione. In sostanza, sembra doversi desumere, secondo il Sig. Lozzi, che il Sig. Marchini abbia slealmente perseguito la vicenda procurando allo stesso Sig. Lozzi il danno del procedimento.

Nel corso dell'istruttoria espletata dal Sostituto Procuratore, le parti coinvolte provvedevano a fornire la propria versione dei fatti, attraverso dichiarazioni sia orali, che scritte.

In relazione al primo episodio (punto 1) il Sostituto Procuratore evidenziava che il Sig. Marchini, nella sua qualità di Presidente della Commissione Sportiva, non avrebbe potuto ignorare che, negando la rilevanza di una gara ai fini dell'assegnazione del Premio Score d'Oro, avrebbe erroneamente privato il Sig. Lozzi della possibilità di far valere il suo diritto sportivo. Tuttavia, continuava il Sostituto Procuratore, non vi era prova di alcun comportamento doloso.

In relazione al secondo episodio (punto 2) il Sostituto Procuratore, sottolineando il dovere del Sig. Marchini di inoltrare il rapporto informativo a fronte di denuncia di illecito proveniente da tesserati, non riscontrava alcuna violazione disciplinare in capo allo stesso.

L'oggetto dell'indagine di codesto Tribunale dev'essere quindi circoscritto al primo episodio, poiché in riferimento alla seconda vicenda, il Sostituto Procuratore ha concluso per la non imputabilità del fatto agli incolpati.

Dopo aver preso visione dell'atto di deferimento il Tribunale Federale, nella persona del Presidente, con provvedimento del 13 ottobre 2017, fissava udienza per il giorno 15 novembre 2017 ore 14.00.

Gli incolpati non facevano pervenire memorie scritte.

Alla sopracitata udienza nessuno compariva per la Procura Federale che però, tramite email, confermava il contenuto dell'atto di deferimento insistendo per l'accoglimento dello stesso, mentre comparivano i Signori Porta e Marchini i quali chiarivano gli aspetti relativi all'organizzazione dello Score d'Oro e le ragioni del rinvio della gara del 29 settembre 2015.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso del Sostituto Procuratore non è meritevole di accoglimento.

Nell'atto di deferimento il Sostituto Procuratore esclude l'ipotesi di un comportamento doloso in capo ai Signori Porta e Marchini e il Tribunale concorda con le deduzioni esposte dalla Procura poiché, dall'esame dei documenti e all'esito dell'udienza, non sono emersi elementi diversi per discostarsi da tale convincimento.

Escluso, pertanto, l'elemento soggettivo del dolo, questo Collegio non ritiene neanche ravvisabili gli estremi della colpa nella condotta tenuta dai Signori Porta e Marchini ai fini della applicabilità della sanzione disciplinare.

In riferimento ai principi generali dell'ordinamento la colpa sussiste quando un soggetto pone in essere un atto con negligenza, imprudenza o imperizia. Tutti i soggetti, infatti, sono tenuti ad usare la normale diligenza ai sensi del precetto generale di cui all'art. 1176 del codice civile. Orbene, fermo quanto sopra esposto, il Tribunale ritiene che, nel caso di specie, non sia riscontrabile l'elemento della colpa rilevante ai fini disciplinari poiché la decisione di non considerare la gara rinviata valida ai fini del Premio Score d'Oro poggia su una interpretazione di un regolamento di circolo. Tale interpretazione sebbene astrattamente opinabile, e altresì censurata dalla Corte Sportiva di Appello, non appare tuttavia manifestamente abnorme o illogica ed è pertanto idonea a supportare un qualsiasi addebito di condotta colposa in capo ai Signori Porta e Marchini, né vieppiù contraria alle norme federali.

Del pari l'attribuzione temporanea del Premio Score d'Oro al Sig. Bortone è semplicemente una conseguenza indiretta dell'applicazione del regolamento e non è pertanto indicativa di una condotta censurabile ai fini disciplinari.

Per le medesime ragioni sopra citate, il Tribunale Federale ritiene che il comportamento degli incolpati non abbia violato i principi di lealtà, correttezza e probità dell'attività sportiva richiamati dal Regolamento di Giustizia della FIG e dal Codice di Comportamento Sportivo CONI, in quanto tali principi si assumono violati quando emerga una condotta connotata appunto da slealtà e scorrettezza, che non ricorrono nel contegno tenuto dagli incolpati.

PQM

Il Tribunale Federale, esaminati gli atti, respinge il deferimento proposto dalla Procura

Federale e per l'effetto assolve i Signori Giovanni Porta e Pierangelo Marchini.

Roma, 7 Dicembre 2017

Avv. Antonella Terranova
Presidente



Avv. Francesco Paoletti
Componente



Avv. Cristiano Novazio
Componente est.

